

Sommario 11/2024



In questo numero

3



Direzione aziendale

- Feedback, critica costruttiva e giudizio in ambito aziendale

4



Tecnologia e risparmio

- Intelligenza Artificiale per la soluzione di compiti complessi: business plan

7

- Dematerializzazione quote S.r.l. PMI (legge Capitali)

10



Banche

- Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires

13



Fisco e amministrazione

- Clausole statutarie di prelazione nel trasferimento di azioni e quote societarie 


17

- Prelievi dei soci della società di persone

20

- Trattamento contabile dei buoni sconto

22

- Sovrapprezzo nell'aumento di capitale della S.r.l. 

26

- Correzione degli errori nella fattura elettronica

28

- Misure di favore per adesione al Pvc dal 30.04.2024 

32



Eestero

- Nota di credito da fornitore UE

34

- Esportazione a cura del cessionario non residente

36



Gestione del personale

- Rete di imprese per collaborazione interaziendale 

39



Commerciale e vendite

- Costi di gestione del sito Internet aziendale

45



Contributi e agevolazioni

- Superbonus 110% rafforzato per la ricostruzione post-sisma fino al 31.12.2025

47

- Certificazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo

49

- Contributi per la sostituzione e la rottamazione di motori nautici

55

- Bando Marchi+ 2024 dal 26.11.2024

57



Notizie in breve

59

PRELIEVI DEI SOCI DELLA SOCIETÀ DI PERSONE

La prassi corrente di effettuare prelevamenti in corso di esercizio a titolo di acconti sugli utili (spesso per remunerare gli amministratori e i soci d'opera) può condurre a prelevare importi di entità tale da superare la disponibilità costituita dagli utili e dalle eventuali riserve di esercizi precedenti. Per quanto la normativa in materia (artt. 2303 e 2262 c.c.) sia suscettibile di interpretazioni non univoche, soltanto un prudente e costante monitoraggio dell'utile in formazione può, al limite, porre argine a una prassi dubbia, tollerando limitati e modici prelievi, ma avendo sempre presente che le somme indebitamente fuoriuscite dalle casse sociali, oltre a rappresentare un illecito penale (art. 2627 c.c., "Illegale ripartizione di utili e riserve") rappresentano un credito oggetto di ripetizione di indebito a favore della società stessa.

DIVIETO DI RIPARTIRE UTILI NON CONSEGUITI



Allo scopo di proteggere il capitale, salvaguardare l'attività e garantire tutela ai creditori sociali, nelle società di persone, società in nome collettivo e società in accomandita semplice (queste ultime, ex art. 2315, sono equiparate alle società in nome collettivo), l'art. 2303 c.c. dispone che "Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti".



All'art. 2262 c.c. è poi stabilito che il diritto dei soci a percepire gli utili è subordinato all'approvazione del rendiconto: "Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto", laddove per "salvo patto contrario" la giurisprudenza di legittimità intende la facoltà statutaria di limitare e non di espandere tale diritto, ad esempio disponendo l'accantonamento degli utili ai fini della formazione di riserve.

ECCEZIONE DELLE S.A.S.



Nelle S.a.s., i soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato, tenuto conto che l'approvazione del rendiconto rimane di spettanza dei soli soci accomandatari.

RIPIANO PERDITE



Secondo l'art. 2303 c.c., se si verifica una perdita del capitale sociale, gli utili successivi devono essere destinati prioritariamente alla reintegrazione del capitale. In alternativa alla reintegrazione, i soci possono deliberare la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente alla perdita.

ILLECITO PENALE



Gli amministratori che distribuiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, sono puniti con l'arresto fino a un anno.



Il reato può essere estinto se gli utili vengono restituiti o le riserve ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

RENDICONTO



Il diritto dei soci di società di persone a percepire gli utili sorge con l'approvazione del rendiconto. In materia la legge non contiene una precisa disciplina. Secondo la giurisprudenza (Tribunale di Milano, 29.07.2020) il rendiconto non può limitarsi a prevedere lo Stato patrimoniale e il Conto economico ma deve contenere anche la Nota integrativa, così come avviene per le società di capitali. Inoltre, si ritiene che in mancanza di un termine statutario per la sua approvazione, questa debba avvenire entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Scritture in assenza di accounti

1. La Società Bellidea di Rossi Francesco & C. S.n.c., in data 5.05.2024, ha approvato il rendiconto dell'anno 2023 con un utile di € 350.000, destinando € 50.000 a riserva statutaria ed € 300.000 ai 3 soci in proporzione ai rispettivi conferimenti.

SP A IX	SP A V SP D 14 SP D 14 SP D 14	5.05.24		350.000	
		Utile dell'esercizio 2023	a Diversi		
			Riserva statutaria		50.000
			Socio Rossi Francesco c/utigli		150.000
			Socio Rossi Michele c/utigli		75.000
		Socio Bianchi Ciro c/utigli	75.000		
Destinazione dell'utile dell'esercizio 2023					

2. A seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2023 la società provvede al pagamento degli utili.

SP D 14 SP D 14 SP D 14	SP A IV 1	30.05.24		300.000	
		Diversi	a Banca xyz c/c n. 2324		
		Socio Rossi Francesco c/utigli			150.000
		Socio Rossi Michele c/utigli			75.000
		Socio Bianchi Ciro c/utigli	75.000		
Pagamento dell'utile dell'esercizio 2023					

Scritture in presenza di accounti

1. Nell'anno 2024 i soci, verificato che l'utile in corso formazione è di circa € 400.000, decidono all'unanimità di prelevare un acconto sugli utili dell'esercizio per complessivi € 100.000.

SP A VI SP A VI SP A VI	SP A IV 1	5.05.24		100.000	
		Diversi	a Banca xyz c/c n. 2324		
		Socio Rossi Francesco c/prelevamenti			50.000
		Socio Rossi Michele c/prelevamenti			25.000
		Socio Bianchi Ciro c/prelevamenti	25.000		
Acconto dell'utile dell'esercizio 2024					

2. La Società in data 15.05.2025, approvato il rendiconto dell'anno 2024 con un utile di € 420.000, destina € 50.000 a riserva statutaria ed € 370.000 ai 3 soci in proporzione ai rispettivi conferimenti.

SP A IX	SP A V SP D 14 SP D 14 SP D 14	15.05.25		420.000	
		Utile dell'esercizio 2024	a Diversi		
			Riserva statutaria		50.000
			Socio Rossi Francesco c/utigli		185.000
			Socio Rossi Michele c/utigli		92.500
		Socio Bianchi Ciro c/utigli	92.500		
Destinazione dell'utile dell'esercizio 2024					

3. A seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2024 la società provvede al pagamento degli utili, detrando gli importi relativi agli acconti già erogati.

SP D 14 SP D 14 SP D 14	SP A IV 1 SP A VI SP A VI SP A VI	30.05.25		370.000	
		Diversi	a Diversi		
			Banca xyz c/c n. 2324		270.000
			Socio Rossi Francesco c/prelevamenti		50.000
			Socio Rossi Michele c/prelevamenti	25.000	
			Socio Bianchi Ciro c/prelevamenti	25.000	
			Socio Rossi Francesco c/utigli	185.000	
			Socio Rossi Michele c/utigli	92.500	
			Socio Bianchi Ciro c/utigli	92.500	
	Pagamento dell'utile dell'esercizio 2024, detratti gli acconti già erogati				

SUPERBONUS 110% RAFFORZATO PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA FINO AL 31.12.2025

Il superbonus 110% nelle aree colpite da eventi sismici rappresenta un'importante agevolazione fiscale che mantiene caratteristiche peculiari rispetto al resto d'Italia. Nelle zone terremotate a partire dal 1.04.2009, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, questa misura conserva l'aliquota piena del 110% fino al 31.12.2025, in netto contrasto con il decalage al 70% previsto per il 2024 e al 65% previsto per il 2025. Gli interventi ammessi comprendono sia l'efficientamento energetico che le opere antisismiche, con limiti di spesa maggiorati del 50% (c.d. superbonus rafforzato) rispetto a quelli ordinari. Oltre alla detrazione fiscale diretta, nelle aree terremotate è ancora possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

DETRAZIONE

⇒ 110% delle spese per interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico fino al 31.12.2025.

MAGGIORAZIONI

⇒ +50% sui limiti di spesa per interventi di efficienza energetica e riduzione rischio sismico.

AREE INTERESSATE

⇒ Comuni colpiti da eventi sismici dal 1.04.2009 con dichiarazione di stato di emergenza (Centro Italia, Abruzzo e alcuni comuni del Molise).

REQUISITI IMMOBILI

⇒ Danneggiati dal sisma con nesso di causalità diretto.

⇒ Inagibili (scheda AeDES con esito B, C o E).

⇒ Residenziali o a prevalente destinazione residenziale.

CONDIZIONE PER LA MAGGIORAZIONE

⇒ Richiesta preventiva del contributo per la ricostruzione e successiva rinuncia da trasmettere al Commissario Straordinario.

SCADENZE

⇒ Richiesta contributo ricostruzione entro il 29.03.2024.

⇒ Sostentimento spese entro il 31.12.2025.

ALTERNATIVE

⇒ Superbonus 110% su spese eccedenti il contributo ricostruzione.

⇒ Superbonus 110% rafforzato con rinuncia al contributo.

CESSIONE E SCONTO IN FATTURA

⇒ Applicabile in deroga alle limitazioni generali fino al 31.12.2025.

RINUNCIA AL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE

Il superbonus 110% si applica sull'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione o in alternativa al contributo per la ricostruzione.

La rinuncia al contributo per la ricostruzione rappresenta una condizione essenziale per usufruire del superbonus rafforzato. Questa scelta implica una valutazione economica e strategica del proprietario, che deve confrontare i vantaggi offerti dal contributo diretto con quelli derivanti dall'agevolazione fiscale potenziata. La decisione può essere influenzata da diversi fattori, tra cui:

- entità del danno;
- complessità degli interventi necessari;
- capacità finanziaria del proprietario di anticipare le spese.

È importante sottolineare che la rinuncia al contributo è possibile solo se questo è stato effettivamente riconosciuto. In caso di rigetto della domanda o mancata presentazione, viene meno il presupposto per il superbonus rafforzato. Questo aspetto sottolinea l'importanza di una corretta e tempestiva presentazione della domanda di contributo, anche se l'intenzione finale è quella di rinunciare in favore del superbonus.

Se i termini per la richiesta del contributo sono ancora aperti, è necessario presentare la domanda prima di procedere alla rinuncia.

CONDOMINI E AGGREGATI EDILIZI

Nel caso di edifici condominiali o aggregati edilizi, l'applicazione del superbonus rafforzato presenta alcune complessità aggiuntive. La rinuncia al contributo per la ricostruzione deve essere unanime tra tutti i proprietari. Non è possibile una situazione mista in cui alcuni proprietari rinunciano al contributo e altri no. Questa condizione può richiedere un processo decisionale complesso e potenzialmente lungo all'interno dei condomini, dove è necessario raggiungere un consenso unanime su una scelta che ha implicazioni finanziarie significative per tutti i proprietari.

Per gli aggregati edilizi, è possibile valutare la suddivisione in progetti separati, consentendo decisioni indipendenti per ciascun intervento.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Un aspetto particolarmente rilevante degli interventi superbonus realizzati nei crateri sismici riguarda la deroga al cosiddetto "blocco delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito" introdotto dal D.L. 11/2023. Mentre per la generalità degli interventi le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sono state fortemente limitate, per gli edifici danneggiati dal sisma è stata prevista una deroga specifica.

Il successivo D.L. 39/2024 ha posto inoltre un limite temporale a questa deroga, fissandolo al 29.03.2024. Tuttavia, ha anche stabilito che la deroga continua ad applicarsi se entro il 29.03.2024 è stata presentata l'istanza

per la concessione dei contributi per la ricostruzione.

Questo significa che, per gli interventi su immobili che rispettano i requisiti e per i quali è stata presentata l'istanza entro la data indicata, sarà possibile beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito fino al 31.12.2025, indipendentemente dalla data di presentazione del titolo edilizio abilitativo.

In primo luogo, la deroga si applica agli interventi realizzati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1.04.2009, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Questo include principalmente le aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016-2017 e quelle dell'Abruzzo colpite dal sisma del 2009 ed alcuni Comuni del Molise interessati dal terremoto del 2018 (Montecilfone, Guglionesi, Palata, Larino, Tavenna, Castelmauro, Guardialfiera e Acquaviva Collecroce).

Un elemento importante introdotto dal D.L. 39/2024 è il limite temporale e finanziario posto a questa deroga. Le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito potranno essere utilizzate fino all'esaurimento di un plafond complessivo di € 400 milioni per l'anno 2024. Di questi, € 330 milioni sono destinati alle aree colpite dal sisma del 2016, mentre € 70 milioni sono riservati a quelle del sisma del 2009.

Il decreto ha inoltre introdotto un sistema di monitoraggio e controllo affidato al Commissario straordinario, che avrà il compito di verificare il raggiungimento del limite di spesa ed eventualmente sospendere la deroga una volta esaurito il plafond disponibile. Per questo scopo, il Commissario si avvarrà dei dati forniti dal Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La deroga si applica sia al superbonus standard, sia al superbonus rafforzato che, come detto, prevede un aumento del 50% dei limiti di spesa per gli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite da eventi sismici.

ASSEVERAZIONI TECNICHE E VISTO DI CONFORMITÀ

Per fruire di queste opzioni è obbligatorio acquisire le asseverazioni tecniche relative agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Queste asseverazioni devono essere rilasciate da tecnici abilitati, i quali certificano non solo la corretta esecuzione dei lavori, ma anche il rispetto di tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

L'asseverazione tecnica deve certificare anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, passaggio cruciale per evitare contestazioni dell'Agenzia delle Entrate e per garantire la piena legittimità dell'agevolazione richiesta.

Oltre all'asseverazione tecnica, è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti e della documentazione che danno diritto alla detrazione.